

## PRIMO PIANO

CASSATO L'INTERVENTO PUBBLICO. SE NE OCCUPA IL PRIVATO

# LA LEGGE DEL BARBIERE SALVA L'ONDA BLU

**Gaetano Di Meglio**  
LACCO AMENO

Lacco Ameno - Esito accertamento immobile adibito ad attività Commerciale denominato Onda Blu di Calise Giulia. In relazione all'atto di diffida con contestuale esposto, acquisito in data 08.09.2023 con prot. n. 10328 presentata dalla Società Marina del Capitello S.c.a.r.l., con cui si chiede di accertare e di adottare eventuali provvedimenti repressivi riferiti all'attività commerciale in capo alla sig.ra Calise Giulia denominata Onda Blu, esperiti i dovuti accertamenti si comunica l'avvenuta chiusura del procedimento con esito negativo" così Delle Grottaglie e D'Andrea, rispettivamente dirigenti del III e del IV settore del comune di Lacco Ameno hanno chiuso la pratica tra Perrella e la figlia dell'assessore Ciro Calise. La storia dello scontro dell'Onda Blu a Lacco Ameno è una storia che merita attenzione perché è figlia dello scontro tra Giuseppe Perrella e l'amministrazione di Lacco Ameno. Uno sconto che, per dirla con le serie tv, è uno spin off della serie dedicata al "porto". Ancora una volta, però, è interessante evidenziare come al Comune di Lacco Ameno prendano per oro colato le parole della difesa della figlia dell'assessore. Qualche mese fa lo fece l'ufficio attività produttive, questa volta, invece, i dirigenti già nel mirino di Perrella: Dellegrottaglie e D'Andrea. La sintesi è molto breve: due mesi fa la figlia di Ciro Calise scrive al comune di Lacco

Ameno a chiudere il procedimento aperto dalle "accuse" di Perrella. Il comune lascia passare troppo tempo e, allora, la difesa di Giulia Calise diffida l'ente. Una diffida che, manco a farlo apposta, come nell'altro caso, viene accolta come oro colato dagli uffici del Comune di Lacco Ameno che, dopo 15 giorni dalla diffida di Calise provvedono a chiudere il procedimento attivato da Perrella. L'Onda Blu non si tocca: è questa la sintesi della storia. A Lacco Ameno, come si dice, vale la legge del "Barbiere"!

## LA DIFFIDA DI CALISE

A settembre scorso Giuseppe Perrella aveva diffidato il Comune di Lacco Ameno, con atto trasmesso anche alla Procura della Repubblica, ad accertare una serie di abusi ed irregolarità relative al pub-bar "Onda Blu", l'attività della famiglia del "Barbiere" Ciro Calise. L'amministratore della "Marina del Capitello" sollecitava «ad adottare i necessari provvedimenti sanzionatori; a rigettare eventuali nuove S.C.I.A. e sanatorie; ad annullare in autotutela le agibilità rilasciate; ad accertare eventuali ulteriori abusi e ad emettere i relativi provvedimenti sanzionatori; ad adottare provvedimenti di decadenza della concessione demaniale e di cessazione dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande; ad inibire e/o annullare e/o revocare i titoli commerciali». Evidenziando una lunga serie di irregolarità e violazioni.

A questo "attacco" la titolare Giulia Calise non restava inerte e produceva una corposa memoria di replica redatta dall'avv. Bruno Molinaro indirizzata al responsabile del III Settore LL.PP. arch. Alessandro Dellegrottaglie, chiedendo l'archiviazione del procedimento. Alla luce della «assoluta infondatezza e/o falsità degli addebiti e la evidente inammissibilità delle richieste formulate».

Dopo che erano trascorsi due mesi e dal Comune non era giunta alcuna iniziativa, l'invito si è trasformato in una diffida indirizzata non più al solo Dellegrottaglie, ma al Comune in generale e al sindaco Giacomo Pascale. Chiedendo esplicitamente la definizione del procedimento aperto da Perrella con il rigetto o l'archiviazione.

## L'OBBLIGO DI PROVVEDERE

Nella diffida si evidenzia proprio «che, a tutt'oggi e nonostante il lungo tempo trascorso, codesto comune non ha ancora definito il procedimento avviato con l'atto di diffida dell'8 settembre 2023. Trattasi di comportamento privo di giustificazione, atteso che, come ripetutamente af-

fermato in giurisprudenza, "non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, ai sensi della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministratori impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni"».

La circostanza che il procedimento fosse stato innescato da Perrella mentre la Calise è la controinteressata, non priva quest'ultima di legittimazione. Un interesse affermato anche dal Tar Campania con propria sentenza: «La posizione di originario controinteressato non costituisce di per sé stessa una preclusione alla pretesa azionata. Giova, al riguardo, osservare che a mente del primo comma dell'art. 31, "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere"».

Pertanto, dalla lettura della norma, il criterio selettivo su cui si fonda la legittimazione è dato dalla sussistenza di un interesse qualificato e non già dalla posizione soggettiva formale assunta in ambito pro-

cedimentale».

Ne consegue che «è di tutta evidenza il fatto che la ricorrente, già formalmente riconosciuta come soggetto controinteressato in ambito procedimentale, sia titolare di un interesse differenziato e giuridicamente qualificato, in ragione della rilevata titolarità del manufatto di cui si discute».

Peraltro, una siffatta scissione di ruoli non è estranea al vissuto giurisprudenziale come rilevato dal ricorrente ovvero evincibile da casi strutturalmente simili. Si è, infatti, condivisibilmente evidenziato che va "superata la tesi secondo cui esisterebbe una correlazione stretta e biunivoca tra interesse legittimo pretensivo e legittimazione all'azione avverso il silenzio dell'amministrazione: il principio di celerità e di buon andamento della pubblica amministrazione hanno infatti valenza generale e possono dunque essere invocati dal soggetto, che, se pur non diretto presentatore dell'istanza, sia pure titolare di una posizione giuridica differenziata, in quanto non semplice quisque de populo, e che dimostri un interesse sostanziale alla definizione del potere amministrativo sollecitato"».

Di qui l'invito-diffida al Comune «e, per esso, gli organi in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, a de-

